

**DIREZIONE GENERALE**

**Servizio Pesca**

Telefono +39 0425 386 656

Telefax +39 0425 386 650

ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo (RO)

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



Provincia di Rovigo

Prot: I/GE 2016/0015629 del 29/04/2016

JOR: Direttore Generale

Class: 12 05



Oggetto: Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi maturi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra e il fiume Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine in Provincia di Rovigo. Convenzione Rep. n. 3848 del 29.04.2016, approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 11/15496 del 29 aprile 2016, valida per il periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2018.

**Il Dirigente Servizio Pesca**

ATTESO che la Provincia di Rovigo, titolare dei diritti esclusivi di pesca nelle acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra ed il Fiume Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle ed Ariano Polesine, ha ceduto in esclusiva al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari - Porto Tolle (RO) mediante Convenzione Rep. n. 3848 del 29.04.2016 per il periodo 1 maggio 2016 – 31 dicembre 2018, il diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi esistenti allo stato naturale nelle aree lagunari in oggetto indicate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, i pescatori autorizzati dovranno osservare, durante l'esercizio della pesca dei molluschi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché attenersi alle disposizioni contenute nel provvedimento della Provincia emesso ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento Provinciale Pesca, e alle disposizioni che verranno inserite in un apposito regolamento interno;

DATO ATTO che il "Regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi nelle acque marittime interne soggette a diritti esclusivi di pesca" previsto dal sopra richiamato art. 6 della Convenzione, è stato approvato da ultimo con provvedimento della Giunta Provinciale n. 205/43341 del 08.10.2013, prevedendo disposizioni integrative rispetto a quelle già contenute nel vigente Regolamento Provinciale Pesca, e risulta tuttora vigente, nelle more dell'approvazione di un nuovo regolamento;

RICHIAMATO l'art.25, comma 3, del Regolamento Provinciale Pesca vigente;

RICHIAMATO altresì l'art.4, ultimo comma, del Regolamento Provinciale Pesca con il quale, ai soli fini dell'esercizio della pesca, sono stati fissati i confini tra le acque demaniali marittime interne e le acque di mare;

Tutto ciò premesso;

## DISPONE

1- La pesca dei molluschi bivalvi maturi esistenti allo stato naturale nelle acque marittime interne comprese tra la bocca di Po di Maistra e il Po di Goro nei Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine, nelle quali la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca, è consentita ai sensi della Convenzione Rep. n. 3848 del 29.04.2016, così come approvata con delibera del Consiglio Provinciale n 11/15496 del 29 aprile 2016, per il periodo 1 maggio 2016 – 31 dicembre 2018.

Nelle aree lagunari di cui sopra, classificate idonee ai sensi della vigente normativa sanitaria in materia, l'esercizio della pesca dei molluschi maturi è consentito esclusivamente ai pescatori di professione titolari di autorizzazione rilasciata, ai sensi del secondo comma dell'art.25 del vigente Regolamento Provinciale Pesca, dal Presidente del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine O.P. di Scardovari - Porto Tolle (RO).

Al fine di consentire al Consorzio delle Cooperative Pescatori di Scardovari OP, di gestire la procedura autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate con i numeri precedentemente assegnati vengono con la presente disposizione confermati;

2- La pesca dei molluschi, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, è consentita tutti i giorni dall'alba al tramonto, escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali. E' fatta eccezione per i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre durante i quali la raccolta dei molluschi potrà avvenire dall'alba fino alle ore 12.00 anche la domenica e in tutti i giorni festivi infrasettimanali.

Il Presidente del Consorzio delle Cooperative, il giorno antecedente a quello di pesca, dovrà comunicare gli orari di raccolta, le Cooperative autorizzate ed il quantitativo del pescato;

3- La pesca dei molluschi, ai sensi di quanto indicato nell'art. 3 della Convenzione, può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

- a) Rasca in lungo tradizionale
- b) Rasca in lungo a pompa
- c) Rasca in corto tradizionale
- d) Rasca in corto a pompa
- e) Rasca a pompa modificata

Gli attrezzi di pesca sopra richiamati possono essere utilizzati con le limitazioni e secondo le modalità indicate nelle determinazioni dirigenziali n.2547/46418 del 13.10.2006 (Utilizzo attrezzi per la raccolta dei molluschi nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo. Autorizzazione all'utilizzo di rasca meccanica -cd. "a pompa"- modificata) e n.1339/32736 del 15.06.2007 (Integrazione per utilizzo rasca a pompa modificata), e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia;

4- I pescatori autorizzati potranno raccogliere complessivamente un quantitativo massimo giornaliero di 45 tonnellate di molluschi eduli lamellibranchi maturi. Tale quantitativo dovrà intendersi calcolato sul quantitativo massimo complessivo prelevabile annualmente, salvo possibilità di deroga da parte della Provincia, sentiti gli esperti incaricati alla redazione della Carta Ittica.

La pesca dei molluschi, nell'ambito delle disposizioni generali contenute nella presente disposizione, deve essere esercitata secondo le indicazioni giornalmente fornite dal Presidente del Consorzio delle Cooperative relativamente a:

- a) quantità di prodotto da raccogliere
- b) giornate di pesca
- c) orario di pesca
- d) luogo di pesca;

5- I pescatori autorizzati dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i molluschi raccolti dovranno essere conferiti nei punti di raccolta stabiliti dal Presidente del Consorzio e autorizzati dall'Azienda ULSS territorialmente competente utilizzando la medesima barca con la quale i pescatori hanno esercitato la pesca, come previsto dall'art. 6 del Regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca richiamato nelle premesse;
- b) nell'imbarcazione utilizzata per la raccolta dei molluschi, fino alla consegna del prodotto presso i punti di conferimento stabiliti, dovranno essere presenti esclusivamente i titolari di permesso di pesca, fatti salvi i titolari di licenza di tipo "A" autorizzati dal Consorzio e comunicati dallo stesso alla Provincia (art. 10 vigente Regolamento interno);
- c) terminata la raccolta dei molluschi i pescatori autorizzati, a bordo delle imbarcazioni usate per la pesca, dovranno immediatamente raggiungere i punti di raccolta stabiliti senza possibilità di imbarcare persone a bordo e/o senza prima fermarsi in qualsivoglia punto di attracco (art. 10 vigente Regolamento interno);

6- Tutti i molluschi raccolti nei punti di sbarco individuati dal Consorzio dovranno essere conferiti al Centro di Depurazione di Scardovari - Porto Tolle (RO).

7- La Provincia, in attuazione delle indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dall'Istituto IDEA di Ferrara, si riserva l'adozione di un provvedimento di divieto di rigettare in acqua i bioclasti o il capulerio rimasti nel sacco di raccolta o nel vaglio durante l'attività di pesca dei molluschi.

8- Le violazioni alla presente disposizione saranno sanzionate ai sensi dell'art.33, comma 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19 e s.m.i., fatti salvi ulteriori provvedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa in materia.

9- La presente disposizione potrà essere revocata qualora intervengano motivi di pubblico generale interesse.

10- Il presente provvedimento verrà trasmesso al Presidente del Consorzio Cooperative al fine di un rigoroso rispetto da parte di tutti gli operatori, nonché agli Organi di Vigilanza per i controlli di competenza.



Il Dirigente Servizio Pesca  
dr. Maria Votta Gravina

